

TRIBUNALE DI UDINE

R.G. n. 2166/13

- VERBALE DI UDIENZA -

Oggi 21.03.14 sono comparsi: per parte attrice l'avv.; per parte convenuta l'avv. in sostituzione dell'avv. gusta delega che dimette.

Si dà atto che il Giudice designato redige personalmente il verbale in videoscrittura e provvede alla stampa del medesimo su un solo lato dei fogli.

L'avv. (di A, B, C, D, E) precisa le conclusioni come da memoria 16.10.13.

L'avv. (di G, H, I, L) precisa le conclusioni come in comparsa di risposta ribadendo di non accettare il contraddittorio sulla modificazione della domanda introduttiva.

Il Giudice invita alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c..

L'avv. (di A, B, C, D, E) illustra che non vi è modificazione della domanda ma solo migliore esplicitazione della domanda nuova con riferimento all'accertamento della qualità di socio. Prende in posizione anche sulla questione dell'interesse ad agire e sottolinea che eventualmente si profilerebbe in senso opposto anche una carenza di interesse a contraddire.

L'avv. (di G, H, I, L) rimarca che tutti questi temi non erano presenti nella domanda introduttiva e la qualifica di socio non è stata contestata nella comparsa di risposta.

I procuratori delle parti si rimettono al giudice per la liquidazione delle spese.

All'esito della discussione il giudice si pronuncia dando lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della prima sezione civile del Tribunale di Udine, dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2166/13 del R.A.C.C. in data 17.04.13, iniziata con atto di citazione promosso

da

- i sig.ri (A), (B), (C), (D), (E), quali eredi del sig. (F), elettivamente domiciliato in Udine, presso e nello studio dell'avv., che li rappresenta e difende in giudizio, come da mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORI

CONTRO

- i sig.ri (G), (H), (I), (L), elettivamente domiciliati in Udine, presso e nello studio dell'avv., che li rappresenta e difende in giudizio, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione

CONVENUTI

NONCHÉ CONTRO

- il sig. (M)

CONVENUTO CONTUMACE

avente per oggetto: prestazione d'opera professionale

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.

OSSERVATO CHE

Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri (A), (B), (C), (D), (E), quali eredi del sig. (F), convenivano in giudizio i sig.ri (G), (H), (I), (L) e (M), esponendo di essere creditori nei confronti della società "(N) s.n.c." dell'importo precettato di euro 28.030,93 oltre spese successive, tra cui quelle di notifica e di pignoramento.

I titoli posti alla base dell'atto di precetto erano costituiti da: sentenza del Tribunale di Udine numero 912 del 2001; sentenza della Corte d'Appello di Trieste numero 752 del 2004; sentenza della Corte di Cassazione numero 14.699 del 2010; sentenza del Tribunale di Pordenone numero 945 del 2004.

L'azione esecutiva intrapresa nei confronti della società non aveva avuto alcun esito ed anzi era risultato che la società stessa non svolgeva alcuna attività.

Gli attori intendevano, quindi, agire nei confronti dei soci per estendere ai medesimi la responsabilità patrimoniale già accertata nei confronti della società.

Lo scopo era quello di ottenere un titolo esecutivo anche nei confronti di ciascuno

di loro in solido.

Con comparsa di risposta, depositata il 16 luglio 2013, si costituivano in giudizio (G), (H), (I), (L), eccependo la carenza di interesse ad agire in capo agli attori.

Era, infatti, principio consolidato in giurisprudenza che la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra i creditori della società e una società di persone costituisse titolo esecutivo anche contro i singoli soci illimitatamente responsabili e consentisse, quindi, di iniziare anche nei loro confronti l'azione esecutiva.

I soci delle società di persone, infatti, godevano esclusivamente del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, ma il titolo formatosi nei confronti della società aveva efficacia anche nei loro confronti, indipendentemente dal fatto che essi fossero stati o meno parte del procedimento.

Gli attori non avevano, perciò, alcun interesse ad agire in quanto una sentenza di condanna emessa nei confronti dei singoli soci avrebbe costituito un'inutile duplicazione dei titoli già acquisiti da parte degli attori.

(M) non si costituiva in giudizio e alla prima udienza del 30 settembre 2013, verificata la ritualità della notifica eseguita nei suoi confronti, ne veniva dichiarata la contumacia.

Assegnati i termini per la modifica o la precisazione delle domande e per le richieste di prova, la causa era istruita solo documentalmente.

All'udienza del 21.03.14 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe e, su invito del giudice, procedevano alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. All'esito della discussione il giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.

Reputa questo giudice che la domanda attorea sia fondata e meritevole di accoglimento.

La qualifica di soci in capo ai convenuti non è stata dai medesimi espressamente contestata ed anzi può ritenersi ammessa alla luce del tenore delle difese svolte.

Infatti i convenuti hanno sostenuto che gli attori non avrebbero alcun interesse concreto ed attuale ad una pronuncia giudiziale del genere di quella richiesta, ben potendo porre direttamente in esecuzione anche nei loro confronti (in quanto soci illimitatamente responsabili della società "(N) s.n.c.") gli stessi titoli esecutivi ottenuti nei confronti della società.

D'altro canto l'accertamento della qualità di soci è questione necessariamente prodromica ed al tempo stesso implicita nella domanda di condanna svolta dagli attori, sicchè deve escludersi che la domanda svolta nella prima memoria ex art. 183 comma c.p.c. depositata dagli attori integri una *mutatio libelli* vietata, essendo piuttosto qualificabile come semplice e lecita *emendatio libelli*.

La Suprema Corte ha più volte chiarito che: "Il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale concesso a favore dei soci illimitatamente responsabili di una società di persone - in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da un singolo socio se non dopo l'escussione del patrimonio sociale - opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili di quest'ultimo, sia per poter prontamente agire in via esecutiva contro il medesimo, una volta che il patrimonio sociale venga a risultare incapiente" (cfr. fra le altre Cass. sent. n. 7582/83, 15700/02, 15713/04). Deve reputarsi, quindi, sulla base di questi principi, che sussista un interesse ad agire in capo agli attori.

La domanda degli attori deve, pertanto, essere accolta e, tuttavia, essendo la formazione di un secondo titolo esecutivo nei confronti dei medesimi soggetti frutto di una scelta processuale discrezionale e del tutto opzionale, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del procedimento.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) accertata in capo ai convenuti la qualifica di soci illimitatamente responsabili della società "(N) s.n.c.", condanna i convenuti, in solido fra loro, a pagare in favore degli attori l'importo di €. 28077,69;

2) compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio

Così deciso in Udine, il 21.03.14.

Il Giudice

- Dott.ssa Ilaria Chiarelli -

